Ordinanza municipale sui cani

ORDINANZA MUNICIPALE SUI CANI

(del 23 aprile 2003)

IL MUNICIPIO DI MAGLIASO

richiamati gli art. 107 LOC, 24 e 25 RALOC; 97 cpv. 1 e 2 ROC,

ordina:

Art. 1 Regola generale

- 1. I cani di qualsiasi razza devono essere costantemente tenuti al guinzaglio.
- 2. È vietato lasciarli vagare incustoditi sulle pubbliche vie, piazze e nei parchi e giardini pubblici.

Art. 2 Fuga

La fuga dei cani dal domicilio dal luogo ove gli stessi sono custoditi deve essere immediatamente segnalata all'autorità comunale o agli organi di polizia.

Art. 3 Targhetta di controllo

Il collare deve sempre essere munito della targhetta di controllo, secondo quanto previsto dalle disposizioni cantonali.

Art. 4 Cani incustoditi

I cani non custoditi sono catturati e presi in custodia da un canile. La riconsegna avviene dietro versamento delle spese di mantenimento. Resta riservato l'art. 6.

Art. 5 Raccolta degli escrementi

Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente gli escrementi lasciati dal suo cane su suolo pubblico e a depositarli nei cestini di raccolta rifiuti.

A tale scopo egli utilizza gli appositi sacchetti in plastica messi gratuitamente a disposizione dal Comune in distributori posati sul territorio comunale o, in mancanza di questi, il materiale necessario (sacchetti, paletta ecc.) che deve sempre avere con sé.

Ordinanza municipale sui cani

Art. 6 Sanzioni

- 1. Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa fino a CHF 10'000.--
- 2. L'importo minimo della multa per le infrazioni all'art. 5 è di CHF 100.--.
- 3. Sono applicabili gli art. 145 e segg. LOC.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

il Sindaco: il Segretario:

M. Monti M. Rezzadore

Adottata dal Municipio con R.M. nº 1122 del 22 aprile 2003.

Pubblicata agli albi comunali dal 28 aprile 2003 al 13 maggio 2003.